



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 368/16/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA TESTATA GIORNALISTICA ONLINE IL CROTONESE PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 luglio 2016;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante *“Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”*;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante *“Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali”*;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante *“Elezione diretta del sindaco, del Presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 8 aprile 2016, con il quale sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, e per il giorno 19 giugno 2016 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016”*

VISTA la nota prot. 21520 del 23 maggio 2016 con la quale la struttura di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria, al tempo vacante, ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa al procedimento avviato nei confronti della testata giornalistica online *“Il Crotonese”*, per la presunta violazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'art. 7 della legge n. 28 del 2000, con riferimento alla pubblicazione di messaggi politici elettorali;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 21 maggio 2016 con la quale la testata giornalistica *online* “Il Crotonese” ha inviato al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati, rilevando, in sintesi, quanto segue:

- Il Crotonese è una testata giornalistica online iscritta presso il registro del Tribunale di Crotona, indipendente e autofinanziata;
- la stessa si finanzia, così come tutte le testate giornalistiche, anche attraverso la raccolta pubblicitaria e la conseguente pubblicazione di inserzioni pubblicitarie;
- non è chiaro quale violazione il CO.RE.COM. abbia voluto contestare alla testata, di talché essa non è in grado di presentare adeguate difese;
- la testata, nelle memorie, imputa al CO.RE.COM. Calabria di aver posto in essere attività strumentalmente politica e imparziale nei confronti dello schieramento politico cui appartiene il candidato protagonista dei fatti narrati;

PRESA VISIONE dei messaggi politici elettorali, allegati come copia della schermata del quotidiano *online*, alla documentazione istruttoria, pubblicati in data 16 maggio, relativi, rispettivamente, il primo, al candidato al Consiglio Comunale sig. Maurizio Marcello, nel quale accanto alla scritta “...l'impegno ad avere una città innovativa e concreta” appare l'immagine del candidato, e, sotto il nome Maurizio Marcello con il simbolo della lista “Svolta democratica a Crotona” sopra la scritta con Rosanna Barbieri Sindaco, e il secondo al candidato Sindaco Rosanna Barbieri, in cui è riportato solo il nome della candidata e la sua immagine sulla scritta “#rivoluzioniamocrotona”;

PRESA VISIONE, altresì, dei messaggi politico elettorali, pubblicati successivamente, in data 19 e 23 maggio, allegati alla documentazione istruttoria dal CO.RE.COM. Calabria, come copia della schermata del quotidiano online, relativi al candidato Sindaco Rosanna Barbieri, sostanzialmente uguali a quello precedentemente pubblicato, con l'aggiunta, in entrambi, dell'indicazione messaggio elettorale e mandatario, in lato, e l'indirizzo web www.rosannabarbieri.it, in basso, nonché, nel messaggio rilevato il 23 maggio 2016, anche il rinvio attraverso un link “leggi il programma” al programma elettorale della candidata;

CONSIDERATO che l'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, possono diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali. Tali messaggi sono tipizzati, nel loro contenuto dal comma 2 del medesimo articolo che reca: “2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale: a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la lettera b) fa riferimento *alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati*, favorendo la funzione informativa attribuita alle testate, fermo restando il rispetto della parità di accesso;

RILEVATO che, i messaggi politici elettorali in parola sono stati diffusi nel periodo di applicazione della normativa di *par condicio*;

CONSIDERATO che la *ratio* della norma risiede nella esigenza di assicurare a tutte le forze politiche in competizione parità di accesso a questa forma di messaggi che sono strumenti attraverso i quali veicolare i contenuti tipizzati nel medesimo art. 7, prevedendo che il messaggio deve essere sempre riconoscibile come tale attraverso l'indicazione del committente e l'indicazione messaggio politico elettorale;

RILEVATO che i messaggi elettorali pubblicati dalla testata *Il Crotonese*, successivamente alla prima contestazione del CO.RE.COM. Calabria, sono stati adeguati alla normativa attraverso l'inserimento della dicitura "*messaggio elettorale*" con l'indicazione del mandatario, come prescritto dall'art. 21 della delibera n. 137/16/CONS, e, il più recente, rinvia, attraverso un *link*, al programma del candidato;

RILEVATO, inoltre, che non sono pervenute denunce o segnalazioni relative a presunte violazioni delle disposizioni recate dall'art. 7 della legge n. 28 del 2000 da parte di soggetti politici;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è trasmessa a testata giornalistica "*Il Crotonese*", al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi